



CALCIO

S.D.A. CALCIO UISP Ravenna-Lugo 2022-2023

COMUNICATO UFFICIALE NR. 1 DEL 21/07/2022

CAMPIONATO COPPA UISP CALCIO 11

CAMPIONATO CALCIO 5

NORME DI PARTECIPAZIONE

**- composte da 13 pagine –
(Art. 61 del R.T.N.)**

1. ATTIVITA' NAZIONALI UISP SDA CALCIO 2022-2023

Le Attività Nazionali UISP S.D.A. Calcio 2022-2023 si disputano in tre fasi.

1. 1^ FASE Gironi di qualificazione alla 2^ Fase livello Territoriale Ravenna-Lugo
2. 2^ Fase Gironi di qualificazione alla 3^ Fase livello Regionale Emilia Romagna
3. 3^ Fase Finali livello Nazionale

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il Settore Attività calcio UISP Comitato Ravenna-Lugo indice e organizza i seguenti Campionati:

1) CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE CALCIO 11:

Gironi e Categorie in base al numero Associazioni iscritte con gare di andata e ritorno. Svolgimento fase Territoriale indicativamente dal 01/09/2022 al 08/05/2023. Fase Regionale entro il 04/06/2023. Finali Nazionali entro il 02/07/2023.

2) CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE CALCIO 5:

Denominazione delle categorie: Categoria 1; Categoria 2; Categoria 3.
Iscrizione entro il 1 settembre 2022.

2.1 1° FASE- GIRONI DI QUALIFICAZIONE ALLA 2^ FASE- (contiguità territoriale)

Nella 1^ Fase tutte le Associazioni e Società Sportive iscritte saranno divise in Gironi Territoriali di qualificazione omogenei per contiguità geografica.

La classifica finale di ciascun Girone è stabilita per punti secondo le modalità previste dal R.T.N.

L'organizzazione tecnica di ciascun Girone di qualificazione è delegata al Settore di Attività (S.D.A.) Calcio Territoriale Ravenna-Lugo che ha anche la competenza per stabilire, in base alle classifiche finali dei Gironi, il numero di Associazioni e Società sportive che accedono alla 2^ Fase.

3. Termini di svolgimento

La 1^ Fase, gironi Territoriali Ravenna-Lugo, si svolgerà dal **01/09/2022 al 08/05/2023.**

La 2^ fase, gironi Regionali si svolgerà dal 12/09/2022 al 04/06/2023

La 3^ Fase finale, da definire data e luogo, si svolgerà nel periodo compreso tra il 12/05/2023 e il 02/07/2023.

4 Associazioni e Società Sportive

Sono ammesse a partecipare alla 1^ Fase Territoriale Ravenna-Lugo le Associazioni e Società Sportive in regola con affiliazioni UISP per l'anno sportivo 2022-2023 che ne faranno richiesta mediante presentazione domanda di iscrizione.

5 Iscrizione

La domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante (Presidente) deve essere presentata direttamente o inviata tramite e-mail lugo.ravennalugo@uisp.it

6 COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale è lo strumento di informazione nel quale sono pubblicate, pena nullità, tutte le norme, gli atti, le delibere, le decisioni e le disposizioni del SDA Calcio UISP compreso il calendario gare.

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (art. 62 RTN), avrà validità dalle ore 18.00 della data di pubblicazione che avviene tramite:

- Invio a mezzo e-mail ai recapiti di posta elettronica forniti dalle Associazioni e Società sportive partecipanti.
- Pubblicazione sul sito www.uispravennalugo.it alla pagina comunicato ufficiale calcio

REGOLAMENTO TECNICO

Per la disputa delle gare delle varie fasi previste nelle attività Nazionali UISP SDA Calcio 2022-2023 si adotta il **"Regolamento Tecnico Nazionale"**. Per la Fase territoriale Ravenna-Lugo sono previste deroghe come in seguito riportate Campionato per Campionato.

1) TESSERAMENTO

Il Presidente dell'Associazione deve essere in possesso della tessera da Dirigente. I dirigenti in possesso della tessera Uisp, hanno la possibilità di prendere parte alle gare come ATLETI.

La scheda di attività dovrà essere rilasciata:

- nei casi in cui avviene il recesso del rapporto sportivo (art. 34 RTN);
- per l'attività non ufficiale della Lega Calcio (nei casi di partecipazione a tornei con altra Associazione. Art. 34 RTN).

Durante lo svolgimento dei campionati, **la richiesta delle tessere da validare deve essere inoltrata un giorno utile prima della disputa della gara.**

La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo il **31 marzo 2023 (data termine anche Regionale e Nazionale)**. Per i Dirigenti non esiste limite temporale. Possono essere tesserati tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso di documento di identità in corso di validità.

Per ogni Campionato, al termine del ritorno, sarà programmata la fase Play Off per deliberare le Associazioni che accederanno alla fase 2° Regionale.

2) RECESSO RAPPORTO SPORTIVO:

il recesso rapporto sportivo è consentito entro e non oltre il 31/01/2023, una sola volta per stagione sportiva nel rispetto del Regolamento tecnico nazionale art. 34 Regolamento Attività.

3) ELENCHI GARA

Devono essere compilate sui moduli di carta copiativa in duplice copia (blocchi disponibili c/o la UISP Calcio oppure su modelli personalizzati che possono essere scaricati in formato elettronico dal sito internet della UISP Calcio o su modelli propri riportanti tutte le caratteristiche del formato in dotazione alla UISP Calcio. Le liste di gara devono essere presentate all'arbitro, in duplice copia, 15 minuti prima dell'orario di programmazione delle gare e riportare i seguenti dati: cognome e nome, numero di tessera Uisp 2022, numero di documento di identità in caso di tessera Uisp non plastificata, numero di maglia. Tesserati presenti in elenco gara, precompilati, e che non prendono parte alla gara, devono essere cancellati dalla lista presentata al D.G e nel calcio 11 e 7 deve essere apportato un segno identificativo (T) per i primi atleti che scendono in campo ed un segno identificativo (R) per gli altri.

La squadra prima nominata, ospitante, deve sempre inserire in elenco gara un tesserato **Addetto Arbitro**, in mancanza sarà deliberata sanzione disciplinare.

- 3)** Ad ogni Responsabile delle squadre sarà consegnato una copia della Dichiarazione di scioglimento del rapporto sportivo (tit. IV art. 34 RTN) che viene allegata; sarà loro cura fare le fotocopie per le necessità della stagione sportiva in corso.

4) COMMISSIONE GIUDICANTE DI PRIMA ISTANZA

Tutti i provvedimenti riportati sul Comunicato Ufficiale vengono presi dalla Commissione Giudicante di prima istanza

5) ORARIO DEL SDA CALCIO UISP

Previa richiesta delle Associazioni si può fissare un appuntamento con il Responsabile rapporti e arbitri in orario serale.

La segreteria del campionato sda Uisp ravenna-lugo si può contattare tramite mail lugo.ravennalugo@uisp.it e ravennalugo@uisp.it

6) OBBLIGHI delle Associazioni: PARASTINCHI

I parastinchi sono obbligatori nel Calcio a 11 e calcio 7, vivamente consigliati nel calcio 5.

7) RICORSI 2ª ISTANZA

Tutti i ricorsi di 2ª istanza devono essere inoltrati, come da Regolamento Tecnico Nazionale Settembre 2019, reperibile sul sito Nazionale Calcio UISP, alla Commissione Giudicante Regionale UISP, tramite il comitato territoriale che ha emesso le sanzioni.

8) RITIRO CAUZIONI

Le cauzioni potranno essere ritirate al termine dell'attività della stagione sportiva in corso e non oltre il termine della stagione sportiva successiva.

9) Convenzione U.I.S.P. - C.S.I.

In base alla convenzione locale U.I.S.P. - C.S.I. faenza, sottoscritta il 22 settembre 2003, saranno prese in considerazione da entrambi gli enti le squalifiche superiori a 4 giornate e quelle a tempo.

10) Rapporti economici:

- a) iscrizioni campionato euro 300,00 da versare entro e non oltre il 30/09/2022;**
- b) cauzione campionato euro 100,00 da versare entro e non oltre il 30/09/2022;**
- c) 1° rata quote Arbitri euro 250,00 da versare entro e non oltre il 30/11/2022;**
- d) 2° rata quote arbitri euro 200,00 da versare entro e non oltre il 31/01/2023**
- e) le Associazioni non in regola saranno escluse dalla 2° fase.**

- 11) Cauzione: in caso le ammende comminate, di qualsiasi titolo, superino i 2 terzi della cauzione questa deve essere integrata entro 30 giorni.**

12) RIUNIONI OBBLIGATORIE

La SDA Calcio comunicherà nel corso della stagione, la data delle riunioni, alle quali è obbligatoria la presenza di un rappresentante delle Associazioni; in caso di assenza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 50 RTN 10 punti in coppa disciplina e ammenda €. 20,00.

COPPA UISP ROMAGNA

In collaborazione con i Comitati UISP Lugo/Ravenna Forlì-cesena e Rimini si istituisce la Coppa Romagna. In base al numero iscrizioni saranno istituiti gironi da 3- 4 squadre, in contiguità territoriale, con gare di sola andata. In base alla classifica e al numero partecipanti saranno deliberati eventuali quarti, semifinali, finali per promuovere le Associazioni che prenderanno parte alla 2° fase, Regionale.

Per determinare la classifica non è ammesso il risultato di parità, al termine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore per determinare la vincente.

Punti partita: 4 punti vittoria al termine dei tempi regolamentari; 2 punti vittoria ai calci di rigore; 1 punto sconfitta ai rigori, 0 punti sconfitta ai tempi regolamentari.

Art. 66 RTN le gare della Coppa UISP Romagna avranno la durata di 40' minuti per tempo. **Nelle gare ad eliminazione diretta non sono mai previsti i tempi supplementari, si procederà ai calci di rigore.**

Art. 75 RTN il tempo di attesa per le gare di calcio a 11 è di 20 minuti oltre l'orario ufficiale deliberato.

Art. 49 RTN classifiche; la formazione della classifica è così stabilita:

In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine della prima fase, girone di ritorno, per determinare la vincente girone e la fase successiva si terrà conto nell'ordine:

- 1) punti conseguiti nello scontro diretto o classifica avulsa (più di due squadre);
- 2) miglior differenza reti scontro diretto o in classifica avulsa;
- 3) minor penalità in Coppa Disciplina;
- 4) miglior differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti fatte in classifica generale;
- 6) sorteggio.

E' fatto divieto ai tesserati squalificati essere presente in lista gara e svolgere qualsiasi funzione.

Le Società che non intendono partecipare alla fase 2° devono comunicarlo in SDA Calcio entro il 30 Aprile 2023. Le Società che non comunicheranno tale proposito e successivamente rinunceranno alla 2° fase, subiranno sanzione di confisca cauzione.

6) GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE

Le gare della Coppa Romagna si svolgeranno dal Giovedì al Mercoledì.

Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell'iscrizione, l'impianto sportivo con relativo indirizzo, il giorno e l'ora di disputa delle gare casalinghe;

Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino, pomeriggio e/o nei giorni feriali in notturna. Per esigenze della Commissione Calcio le gare rinviate/sospese per cause atmosferiche potranno essere programmate dalla medesima nei giorni immediatamente successivi alla data del rinvio.

Per motivi organizzativi non è possibile programmare in concomitanza le gare dell'ultima giornata di campionato.

Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti al S.D.A. Calcio mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni interessate e il conseguente recupero dovrà essere programmato entro le 2 settimane successive. Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara. Le Associazioni richiedenti dovranno versare la somma di € 20,00 per spese di segreteria saranno ammesse solo 2 richieste per stagione sportiva.

Regolamento di disciplina:

art. 135 RTN Esecuzione delle sanzioni

a) le squalifiche a giornate comminate dalla C.G. UISP si scontano nei rispettivi campionati; le squalifiche a tempo comminate dal C.S.I. e F.I.G.C. hanno validità anche per l'attività UISP.

b) Le squalifiche per somma di ammonizione gare diverse, ogni 2 ammonizioni scatta 1g di squalifica, vanno in vigore alle ore 18.00 della data del Comunicato Ufficiale, Non saranno giudicate scontate in gare disputate prima dell'uscita del comunicato.

c) in caso di Associazione partecipante con 2 o più squadre i tesserati squalificati non potranno partecipare a nessuna gara prima di aver scontato la sanzione deliberata.

d) l'espulsione dal campo comporta l'automatica squalifica di 1g in attesa del deliberato della Commissione Disciplinare.

e) al termine dell'andata dei gironi, per la partecipazione alle semifinali e finale, le sanzioni di ammonizione e diffida saranno azzerate, le squalifiche vanno scontate.

f) a deroga della Normativa generale nel caso in cui sia presente in elenco gara un tesserato squalificato, 1g, per somma ammonizioni gare diverse la sanzione di squalifica sarà attribuita al Presidente Associazione e al Dirigente presente in elenco gara, firmatario, il tesserato squalificato non avrà scontato la squalifica. Restano invariati i provvedimenti disciplinari di perdita della gara art. 199 R.T.N.

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO 11 1° FASE TERRITORIALE

Articolazione Campionato 2022/23

1) Gironi con gare di andata e ritorno. La formazione dei gironi sarà stabilita in base al numero delle squadre iscritte, da criteri geografici e diritti acquisiti nella stagione sportiva 2021/22.

2) al termine 1° fase sarà programmata la 2° fase Regionale in base alle classifiche di ogni girone
Le Società che non intendono partecipare devono comunicarlo in SDA Calcio entro il 30 Aprile 2023 . Le Società che non comunicheranno tale proposito e successivamente rinunceranno alla 2° fase, subiranno sanzione di confisca cauzione.

3) GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE

Le gare del campionato si svolgeranno dal Giovedì al Mercoledì.

Le Associazioni dovranno comunicare, al momento dell'iscrizione, l'impianto sportivo con relativo indirizzo, il giorno e l'ora di disputa delle gare casalinghe;

Nelle ultime quattro giornate non sarà inoltre possibile accettare posticipi di gare programmate.

Eventuali recuperi potranno essere programmati nei giorni festivi infrasettimanali al mattino e/o nei giorni feriali in notturna. Per esigenze della Commissione Calcio le gare rinviate/sospese per cause atmosferiche potranno essere programmate dalla medesima nei giorni immediatamente successivi alla data del rinvio.

Per motivi organizzativi non è possibile programmare in concomitanza le gare dell'ultima giornata di campionato.

Eventuali spostamenti delle gare dovranno essere sottoposti al S.D.A Calcio mediante comunicazione scritta firmata da entrambe le Associazioni interessate e il conseguente recupero dovrà essere programmato entro le 2 settimane successive. Nel calcio a 11, per ogni spostamento di gara. Le Associazioni richiedenti dovranno versare la somma di € 20,00 per spese di segreteria saranno ammesse solo 2 richieste per stagione sportiva.

Per esigenze della Commissione Calcio le gare potranno essere programmate in giorni e orari diversi.

4) COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale avrà validità dalle ore 18.00 del giorno di pubblicazione. Non saranno ammesse giustificazioni inerenti la non conoscenza di quanto deliberato sul comunicato.

Eventuali Festività in giorni infrasettimanali potranno far slittare la pubblicazione del Comunicato al altro giorno. Sarà data comunicazione nei comunicati precedenti.

Deroghe ai seguenti articoli del Regolamento di Attività:

Art. 58 RTN i tesserati arbitri che intendono anche giocare nei campionati Uisp; non potranno successivamente avvalersi del recesso sportivo.

Art. 30 RTN nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre in campionati, gironi o livelli differenti, dovrà presentare una lista di 10 atleti per ogni squadra che potranno, nel limite di 5 in elenco gara, partecipare ai differenti gironi fino al 31/12/22. Dal 01/01/23 dovranno essere ufficializzate le liste giocatori di ogni singola squadra e essere in elenco solo per quella ufficializzata.

I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in uno dei campionati.

Art. 49 RTN classifiche; la formazione della classifica è così stabilita:

3 punti per gara vinta; 1 punto per gara pareggiata; 0 punti per gara persa.

In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine della prima fase, girone di ritorno, per determinare la vincente girone e la fase successiva si terrà conto nell'ordine:

- 1) punti conseguiti nello scontro diretto o classifica avulsa (più di due squadre);
- 2) miglior differenza reti scontro diretto o classifica avulsa;
- 3) miglior punteggio classifica disciplina;
- 4) miglior differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti fatte in classifica generale;
- 6) sorteggio.

Art. 55 RTN Assistente di parte:

1) il guardialinee di parte può essere sostituito in qualsiasi momento della gara, a gioco fermo, senza limitazioni di volte e può prendere parte alla gara come atleta. Deve essere obbligatoriamente un tesserato della squadra e essere presente in lista gara.

2) E' fatto divieto ai tesserati squalificati essere presente in lista gara e svolgere qualsiasi funzione.

Art. 60 RTN : impraticabilità terreno di gioco:

essendo la quasi totalità degli impianti sportivi pubblici a gestione privata, non gestione Associazione UISP, si delibera:

- a) i comitati di gestione devono comunicare al SDA Calcio, almeno 4 ore prima dell'orario ufficiale di gara, la non concessione dell'impianto per cause di forza maggiore.
- b) in mancanza di rinvio ufficializzato dal SDA Calcio le Associazioni dovranno presentarsi alla disputa della gara e sottostare ai preliminari regolamentari, le Associazioni assenti subiranno sanzione art. 195 R.T.N. rinuncia gara.

Art. 66 RTN le gare del campionato calcio 11 avranno la durata di 40' minuti per tempo. **Nelle gare ad eliminazione diretta non sono mai previsti i tempi supplementari, si procederà ai calci di rigore.**

Art. 75 RTN il tempo di attesa per le gare di calcio a 11 è di 20 minuti oltre l'orario ufficiale deliberato.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

art. 135 RTN Esecuzione delle sanzioni

- a) le squalifiche a giornate comminate dalla C.G. UISP si scontano nei rispettivi campionati; le squalifiche a tempo comminate dal C.S.I. e F.I.G.C. hanno validità anche per l'attività UISP.
- b) Le squalifiche per somma di ammonizione gare diverse, ogni 3 ammonizioni scatta 1g di squalifica, vanno in vigore alle ore 18.00 della data del Comunicato Ufficiale, Non saranno giudicate scontate in gare disputate prima dell'uscita del comunicato.
- c) in caso di Associazione partecipante con 2 o più squadre i tesserati squalificati non potranno partecipare a nessuna gara prima di aver scontato la sanzione deliberata.
- d) l'espulsione dal campo comporta l'automatica squalifica di 1g in attesa del deliberato della Commissione Disciplinare.
- e) al termine del girone di ritorno, per determinare le squadre ammesse alla 2° fase Regionale, saranno programmati eventuali quarti, semifinali e finale, le sanzioni di ammonizione e diffida saranno azzerate, le squalifiche vanno scontate.
- f) a deroga della Normativa generale nel caso in cui sia presente in elenco gara un tesserato squalificato, 1g, per somma ammonizioni gare diverse la sanzione di squalifica sarà attribuita al Presidente Associazione e al Dirigente presente in elenco gara, firmatario, il tesserato squalificato non avrà scontato la squalifica. Restano invariati i provvedimenti disciplinari di perdita della gara art. 199 R.T.N.

Art. 136 RTN Sospensione della decorrenza delle sanzioni

non si stabilisce la sospensione delle sanzioni durante la sosta invernale/estiva; le sanzioni a tempo fino a 2 mesi saranno trasformate in giornate.

Il tesseramento Atleti si chiuderà improrogabilmente il 31/03/23; per i Dirigenti nessun limite

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO 5 1° FASE TERRITORIALE

Articolazione Campionato 2022/23

1) Gironi con gare di andata e ritorno. La formazione dei gironi sarà stabilita in base al numero delle squadre iscritte, da criteri geografici e diritti acquisiti nella stagione sportiva 2021/22.

2) al termine del ritorno saranno programmati eventuali quarti, semifinali e finale per determinare le partecipanti alla 2° fase Regionale in base alle classifiche di ogni girone.

Le Società che non intendono partecipare devono comunicarlo in SDA Calcio entro il 30 Aprile 2023.

Le Società che non comunicheranno tale proposito e successivamente rinunceranno alla 2° fase, subiranno sanzione di confisca cauzione.

3) GIORNI ED ORARI AMMESSI PER LA DISPUTA DELLE GARE

Le gare del campionato si svolgeranno dal lunedì alla domenica.

Nelle ultime due giornate non sarà inoltre possibile accettare posticipi di gare programmate.

Per esigenze della Commissione Calcio le gare rinviate/sospese per cause atmosferiche potranno essere programmate dalla medesima nei giorni immediatamente successivi alla data del rinvio.

Per motivi organizzativi non è possibile programmare in concomitanza le gare dell'ultima giornata di campionato.

Per esigenze della Commissione Calcio le gare potranno essere programmate in giorni e orari diversi.

4) COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale avrà validità dalle ore 18.00 del giorno di pubblicazione.

Non saranno ammesse giustificazioni inerenti la non conoscenza di quanto deliberato sul comunicato.

Eventuali Festività in giorni infrasettimanali potranno far slittare la pubblicazione del Comunicato al altro giorno.

Sarà data comunicazione nei comunicati precedenti.

Il tesseramento Atleti si chiuderà improrogabilmente il 31/03/23; per i Dirigenti nessun limite temporale

Eventuali deroghe alla Circolare del 31 Maggio 2022 del SDA Calcio Nazionale in allegato saranno deliberate in Assemblea Associazioni.

Nel caso in cui un tesserato UISP abbia giocato partite o frazioni di esse nella prima fase del Campionato, può recedere dal rapporto sportivo e contrarne uno nuovo entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Fermo restando le disposizioni previste e il rilascio del nulla osta della società di primo tesseramento.

Deroghe ai seguenti articoli del Regolamento di Attività:

Art. 58 RTN i tesserati arbitri che intendono anche giocare nei campionati Uisp; non potranno successivamente avvalersi del recesso sportivo.

Art. 30 RTN nel caso in cui un'Associazione partecipi con due o più squadre in campionati, gironi o livelli differenti, dovrà presentare una lista di 5 atleti per ogni squadra che potranno, nel limite di 3 in elenco gara, partecipare ai differenti gironi fino al 31/12/2022. Dal 1/01/2023 dovranno essere ufficializzate le liste giocatori di ogni singola squadra e essere in elenco solo per quella ufficializzata.

I giocatori non potranno partecipare a nessuna gara se colpiti da sanzioni disciplinari in uno dei campionati.

Art. 49 RTN classifiche; la formazipne della classifica è così stabilita:

3 punti per gara vinta; 1 punto per gara pareggiata; 0 punti per gara persa.

In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine della prima fase, girone di ritorno, per determinare la vincente girone e la fase successiva si terrà conto nell'ordine:

- 1) punti conseguiti nello scontro diretto o classifica avulsa (più di due squadre);
- 2) miglior differenza reti scontro diretto o in classifica avulsa ;
- 3) miglior punteggio classifica disciplina;
- 4) miglior differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti fatte in classifica generale;
- 6) sorteggio.

E' fatto divieto ai tesserati squalificati essere presente in lista gara e svolgere qualsiasi funzione.

Art. 60 RTN: impraticabilità terreno di gioco:

essendo la quasi totalità degli impianti sportivi pubblici a gestione privata, non gestione Associazione UISP, si delibera:

- c) i comitati di gestione devono comunicare al SDA Calcio, almeno 4 ore prima dell'orario ufficiale di gara, la non concessione dell'impianto per cause di forza maggiore.
- d) in mancanza di rinvio ufficializzato dal SDA Calcio le Associazioni dovranno presentarsi alla disputa della gara e sottostare ai preliminari regolamentari, le Associazioni assenti subiranno sanzione art. 195 R.T.N. rinuncia gara.

Art. 66 RTN le gare del campionato calcio 5 avranno la durata di 25' minuti per tempo. **Nelle gare ad eliminazione diretta non sono mai previsti i tempi supplementari, si procederà ai calci di rigore.**

Art. 75 RTN il tempo di attesa per le gare di calcio a 5 è di 15 minuti oltre l'orario ufficiale deliberato.

Regolamento di disciplina:

art. 135 RTN Esecuzione delle sanzioni

- a) le squalifiche a giornate comminate dalla C.G. UISP si scontano nei rispettivi campionati; le squalifiche a tempo comminate dal C.S.I. e F.I.G.C. hanno validità anche per l'attività UISP.
- b)Le squalifiche per somma di ammonizione gare diverse, ogni 3 ammonizioni scatta 1g di squalifica, vanno in vigore alle ore 18.00 della data del Comunicato Ufficiale, Non saranno giudicate scontate in gare disputate prima dell'uscita del comunicato.
- c) in caso di Associazione partecipante con 2 o più squadre i tesserati squalificati non potranno partecipare a nessuna gara prima di aver scontato la sanzione deliberata.
- d) l'espulsione dal campo comporta l'automatica squalifica di 1g in attesa del deliberato della Commissione Disciplinare.
- e) al termine del ritorno, per la partecipazione ai quarti, le sanzioni di ammonizione e diffida saranno azzerate, le squalifiche vanno scontate.
- f) a deroga della Normativa generale nel caso in cui sia presente in elenco gara un tesserato squalificato, 1g, per somma ammonizioni gare diverse la sanzione di squalifica sarà attribuita al Presidente Associazione e al Dirigente presente in elenco gara, firmatario, il tesserato squalificato non avrà scontato la squalifica. Restano invariati i provvedimenti disciplinari di perdita della gara art. 199 R.T.N.

Art. 136 RTN Sospensione della decorrenza delle sanzioni

- a) non si stabilisce la sospensione delle sanzioni durante la sosta invernale/estiva; la sanzioni a tempo fino a 2 mesi saranno trasformate in giornate.

Per quanto non previsto dalle presenti Norme di Partecipazione sarà applicato quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore.

La normativa vigente in materia di tutela sanitaria prevede per gli Atleti l'obbligo del possesso del certificato medico che ne attesti la specifica idoneità.

Il rispetto della NORMATIVA è a cura del legale rappresentante della Società (Presidente) , il quale con l'iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto.

I Campionati organizzati dalla Struttura Attività Calcio di Forlì/Cesena sono classificati attività ufficiale e quindi AGONISTICA.

Per quanto non previsto dalle presenti Norme di Partecipazione sarà applicato quanto previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale in vigore.

10 Infortuni

Qualsiasi documentazione riguardante infortuni e pratiche assicurative deve essere inviata o consegnata, nei modi e nei termini indicati dal Vademecum UISP, presso la sede del Comitato UISP di iscrizione e affiliazione (Forlì Cesena, Lugo/Ravenna o Rimini). Il contratto assicurativo e i moduli per la denuncia di infortunio e la modalità di compilazione sono disponibili sul sito www.uisp.it/assicurazione/

11 TESSERAMENTO

a) Gli Atleti che intendono partecipare all'attività UISP S.D.A. Calcio devono tesserarsi all'UISP - fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33 RTN - rispettando le modalità previste dalle Norme di partecipazione emanate in ottemperanza alle Norme di tesseramento nazionale.

b) Il tesseramento di Atleti tesserati anche con altre Organizzazioni sportive è regolato dalle relative Convenzioni stipulate dalla UISP Nazionale. In mancanza di Convenzioni, il tesseramento degli Atleti già tesserati per altre Organizzazioni sportive è regolato dalle Norme di partecipazione emanate dalla Struttura di Attività calcio nazionale UISP.

c) Nell'ambito amatoriale competitivo è vietato il tesseramento, nel corso di una stagione sportiva, per più di una Associazione o Società sportiva aderente all'UISP, nella medesima disciplina sportiva.

d) Gli Atleti possono partecipare contemporaneamente con Associazioni differenti all'attività competitiva purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non istituzionale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione partecipano a ogni manifestazione.

e) Nel caso in cui un'Associazione o Società sportiva partecipi con due o più squadre alla stessa manifestazione (per esempio, in gironi diversi), il Tesserato mantiene il rapporto sportivo e può giocare con una sola squadra. In tal caso l'Associazione o Società sportiva deve contraddistinguere in modo chiaro le sue diverse squadre, specificando altresì con quale di queste il singolo Tesserato abbia contratto il rapporto sportivo.

f) In nessun caso gli Atleti possono partecipare con più di una squadra nella stessa manifestazione indipendentemente dal tipo di disciplina (Calcio a 11, Calcio a 5, etc.).

g) La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale. Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

12. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE OPERATIVE

La SdA Calcio Uisp può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni ivi comprese la programmazione delle gare e/o la correzione di eventuali errori materiali, che si rendessero necessarie, comprese quelle relative alle decisioni disciplinari a carico dei singoli tesserati e delle Associazioni e Società Sportive. Le disposizioni possono essere anche adottate in via d'urgenza tramite comunicazione scritta o con mezzi idonei allo scopo: e-mail, telefax; in tal caso le disposizioni hanno efficacia immediata e devono essere riportate sul primo Comunicato Ufficiale successivo (art. 64 RTN.).

NORME GENERALI

1. L'attività della S.d.A. Calcio Nazionale inizia il 01 settembre 2022 e termina il 31 agosto 2023;
2. Tutte le manifestazioni ufficiali sono disciplinate dal Regolamento Tecnico Nazionale del S.d.A. Calcio UISP Nazionale fatte salve le modifiche e/o integrazioni apportate al presente documento.
3. Le Associazioni e Società Sportive, oltre alla documentazione necessaria prevista dall'art. 19 RTN per l'iscrizione all'attività del SdA Calcio Uisp, dovranno depositare all'atto della sottoscrizione dell'adesione, se non già presente agli atti della SdA stessa, anche copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. La mancata consegna della documentazione richiesta comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 192 RTN.
4. Gli atleti e le atlete possono partecipare contemporaneamente all'attività agonistica con Associazioni e Società Sportive differenti purché in discipline diverse, a manifestazioni di ambito non agonistico e ad attività non ufficiale, regolarizzando la propria posizione mediante la sottoscrizione dell'apposita scheda attività per ogni Associazione o Società Sportiva con la quale partecipano a ogni manifestazione (art. 30 RTN).
5. Sosta tra una gara giocata e quella successiva: gli atleti e le atlete non possono giocare più di una partita, indipendentemente dalla disciplina, tra le ore 00.01 e le ore 24.00 della stessa giornata, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 e 232 RTN (art. 80 RTN).

6. I/Le Dirigenti possono svolgere le funzioni di Atleta anche per altre Associazioni o Società Sportive che partecipano ad attività di ambito o categoria o disciplina differenti rispetto alla propria Associazione o Società Sportiva, purché siano In possesso della scheda attività appositamente predisposta dove dovrà essere riportata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva con la quale il/la Dirigente disputa le gare in qualità di Atleta, pena le sanzioni previste dagli articoli 198 (art. 23 lettera C del RTN).

7. La richiesta di tesseramento dei giocatori ai fini della partecipazione all'attività ufficiale non può essere effettuata dopo la quartultima giornata di ritorno del calendario ufficiale (oppure inserire data temporale) e comunque non oltre il 31/03/2022). Per le attività non ufficiali non esistono limiti temporali al tesseramento dei giocatori.

8. Le Associazioni e Società sportive partecipanti alle varie manifestazioni devono indicare nella lista gara da consegnare all'arbitro un/una dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale). Per le sole Associazioni e Società sportive partecipanti alle manifestazioni di calcio a 11, nel caso fosse presente un solo dirigente lo stesso potrà ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di guardalinee di parte. I/Le dirigenti, possono svolgere anche la funzione di atleta per la medesima associazione (art. 23 lettera b RTN).

Inoltre, se durante lo svolgimento della partita il/la dirigente responsabile (accompagnatore ufficiale), per un qualsiasi motivo, non potesse più proseguire la gara, la rappresentanza dell'Associazione o Società sportiva verrà assicurata dal capitano della squadra (art. 21 RTN).

9. In tutti i casi in cui il RTN del SdA Calcio UISP fa esplicito riferimento al dovere di dare "comunicazione scritta con atto ricettizio alla squadra avversaria e al SdA Calcio competente", è da intendersi valida, oltre che quella effettuata con Raccomandata A/R, anche la comunicazione inviata a mezzo e-mail.

10. Recesso del rapporto sportivo da parte del tesserato: nel caso in cui un/una tesserato/a UISP abbia preso parte a gare o frazioni di esse, può recedere dal rapporto sportivo e contrarre nuovo rapporto sportivo entro e non oltre la data del 31 gennaio 2023. Il recesso è inderogabilmente condizionato dal rilascio della specifica autorizzazione da parte dell'Associazione o Società sportiva di appartenenza secondo le modalità stabilite dall'art. 34 comma a/II RTN.

11. I/Le tesserati/e partecipanti contemporaneamente a più manifestazioni organizzate dal SdA Calcio UISP, anche con Associazioni o Società sportive diverse, colpiti/e da provvedimenti di squalifica a tempo, non possono partecipare a nessuna manifestazione fino a quando la sanzione non è stata interamente scontata. I/Le tesserati/e squalificati/e a giornate scontano la sanzione solo nella manifestazione in cui è stata comminata la squalifica. E' posto a carico delle Associazioni e Società sportive la verifica delle squalifiche a carico dei propri/e tesserati/e nonché il rispetto della presente disposizione (art. 135 lettera d. RTN).

12. I provvedimenti disposti a fine gara possono non essere notificati agli/alle interessati/e. Le sanzioni disciplinari relative saranno pubblicate sul primo Comunicato Ufficiale utile;

13. La squalifica per una o più giornate di gara oppure la squalifica a tempo inflitta dal SdA Calcio Uisp (salvo l'espulsione per somma ammonizione che saranno azzerate a fine stagione) che non possa essere scontata interamente nella stagione sportiva in cui è stata inflitta, deve essere scontata nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Associazione o Società sportiva, e ciò indipendentemente dalla pubblicazione delle sanzioni ancora da scontare sul primo Comunicato Ufficiale (art. 135 lettera f) e g) e art.137 lettera b) RTN). E' posto a carico delle Associazioni o Società sportive l'onere della verifica delle squalifiche a carico dei propri tesserati nonché il rispetto della presente disposizione.

14. Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le Associazioni o Società sportive e i Soci aventi interesse, il Responsabile della UISP S.d.A. Calcio competente e il Responsabile del Settore arbitrale competente; non ammissibili deleghe a terzi. La forma del reclamo, come previsto dall'art. 159 RTN, deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 161 RTN. I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP S.d.A. Calcio competente all'indirizzo mail lugo.ravennalugo@uisp.it a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. Le indicazioni sono previste nella sezione RECLAMO, RICORSO E ISTANZA del RTN.

UISP SDA CALCIO 2022-2023
MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ NAZIONALE

IL SOTTOSCRITTO _____ IN QUALITÀ DI
PRESIDENTE

DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

CON SEDE IN _____

CAP _____ CITTÀ _____ PROV. _____

CHIEDE DI ISCRIVERE L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA DA LUI STESSO RAPPRESENTATA

AL/ALLA _____ NAZIONALE UISP SDA CALCIO
2022-2023.

1^ FASE GIRONE: _____

2^ FASE GIRONE: _____

DATI RELATIVI ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

DENOMINAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE

E-MAIL _____

CELL. _____

COLORE 1^ MAGLIA _____ COLORE 2^ MAGLIA _____

TUTELA SANITARIA

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, tutti gli/le atleti/e che prenderanno parte alle gare, saranno in possesso di documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività agonistica ai sensi del DM 18 febbraio 1982 e circolare 31 gennaio 1983. Per gli/le atleti/e fino al compimento dei 12 anni è sufficiente la documentazione attestante l'idoneità medico sportiva all'attività non agonistica. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 198 RTN)

Firma _____

Allegato "A" (2/2)

DOTAZIONE ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI

dichiara che, al momento dell'inizio dell'attività ufficiale, l'impianto sportivo che verrà utilizzato per la disputa delle proprie gare "in casa" sarà dotato di defibrillatore semiautomatico (o a tecnologia più avanzata) e che, durante le gare inserite in calendario, sarà presente una persona debitamente formata all'utilizzo del dispositivo (DAE – defibrillatore automatico esterno) ai sensi del DM 24 aprile 2013 e DM 26 giugno 2017. (I contravventori verranno perseguiti con quanto previsto dall'Art. 194 RTN)

Firma _____

AUTORIZZA

la UISP a trattenere l'intero importo versato per la cauzione, qualora la propria Associazione/Società sportiva rinunci a partecipare all'Attività nazionale o la stessa venga esclusa durante il suo svolgimento. Qualora l'Attività nazionale non si disputasse o nel caso di esclusione dell'Associazione/Società sportiva prima dell'inizio della stessa per raggiunto limite delle squadre iscritte/qualificate, **ACCETTA** che gli siano restituiti, entro e non oltre la data prevista per la fine dell'Attività nazionale, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte della UISP, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c.

AUTORIZZA

La UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti all'Attività nazionale al quale la propria associazione/società sportiva è iscritta

Data _____ / _____ / _____

Presidente

(firma

Associazione/Società)

(firma Responsabile S.d.A. Calcio Regionale/Territoriale UISP)

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2022"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o categoria Figc più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A 1 e A 2 nella stagione sportiva 2022-2023 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2022.

1. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.

2.

4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice/Commissione disciplinare, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN

5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2022-2023 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2023, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

I SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2023.

7. Gli atleti di 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2023

NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Gli atleti di squadre Figc con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 nei campionati sino alla 1^a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre Figc fino alla categoria Eccellenza Figc possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8, salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli.

I Settori di Attività calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del SdA Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie Figc apportate nei prossimi mesi per l'attività 2022/2023, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2022

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3a categoria (1)	si	si	si	/
Calcio a 11 1a e 2a categoria	no* (2)	si	si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/
Calcio a 5 femminile serie A1 e A2	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	/	/	/	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2022-2023 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutte le attività del Settore di Attività Calcio UISP. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC.

EVENTUALI DEROGHE ALLA CIRCOLARE NAZIONALE UISP 31 MAGGIO 2022 SARANNO DELIBERATE SUCCESSIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE GIRONI E EFFETTIVE ISCRIZIONI ALL'ASSEMBLEA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento al Regolamento tecnico nazionale Uisp in vigore dal 1 Settembre 2019 consultabile sul sito Nazionale Calcio UISP.